



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

15 MAG. 2025

Prot. 5020

AGGIORNAMENTO PERIODICO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE D'APPELLO

Art.21, legge 10 aprile 1951, n.287; art. 3, legge 5 maggio 1952, n.405

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, recante norme sull'aggiornamento periodico degli albi dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di assise d'Appello;

Rilevato che nel corso del corrente anno dovrà essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;

INVITA

Tutti i cittadini, non ancora iscritti negli albi dei Giudici Popolari che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge del 10 aprile 1951, n.287 e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dal successivo art.12, ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise d'Appello, presentando apposita domanda presso questo Comune entro il mese di **LUGLIO** del corrente anno.

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise (art. 9, legge 10 aprile 1951, n.187):

- a) cittadinanza italiana;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai **30 anni** e non superiore ai **65 anni** ;
- d) titolo di studio di Scuola Media Inferiore;

Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello (art. 12, legge 10 aprile 1951, n.187):

I Giudici popolari delle **Corti di Assise di Appello**, oltre ai requisiti stabiliti dal punto precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di Scuola Media Superiore

Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare (art. 12, legge 10 Aprile 1951, n.287):

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Carattere obbligatorio dell'Ufficio (art.11, legge 10 aprile 1951, n.187)

L'Ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive:

Palazzo Adriano li 15/05/2025



IL SINDACO
(Dott. Nicolò Grana')

Domanda di iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello

Al Sig. SINDACO del
Comune di Palazzo Adriano (PA)

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a _____ Prov. _____ li _____
Residente in Palazzo Adriano Via/P.zza _____ n. _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 21 Legge 10/04/1951, n. 287 e successive modificazioni, di essere iscritto negli elenchi integrativi dei:

- Giudici Popolari di Corte d'Assise** (Tit. di studio richiesto: sc. media I grado)
- Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello** (Tit. di studio richiesto: sc. Media II grado).

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto propria responsabilità

DICHIARA

Di essere iscritto nelle liste elettorali di questo Comune
Di essere in possesso del titolo di studio _____
Di esercitare la professione di _____
Di essere in possesso della cittadinanza italiana
Di essere di buona condotta morale
Di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65
Di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 12 della legge n. 287/1951

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell'art. 10 Legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firma

Palazzo Adriano _____

(1) – Art. 12 Legge 10/04/1951, n. 287, non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine o congregazione.

N.B. Allegare fotocopia del documento di riconoscimento.